



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE NICOLA - SASSO"

C.so Vittorio Emanuele,77 - 80059 TORRE DEL GRECO (NA)

Cod. Fisc. 95170080634 - Cod. Mecc. NAIC8CS00C

Ambito territoriale 21 - Tel./ Fax 081 882 65 00

e-mail :[naic8cs00c@istruzione.it](mailto:naic8cs00c@istruzione.it) - [http:// www.icsdenicolasasso.edu.it](http://www.icsdenicolasasso.edu.it)

PEC: [naic8cs00c@pec.istruzione.it](mailto:naic8cs00c@pec.istruzione.it)

CERTIFICATA SGQ UNI - EN - ISO 9004:2009



M.I.U.R.  
U.S.R. per la Campania  
Direzione Generale



Polo Qualità di Napoli

A tutto il personale scolastico  
A tutte le famiglie  
Alla bacheca tutori del  
Registro Elettronico "Nuvola"  
Al sito web  
SEDE

### **Oggetto: Abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo malattia - Legge Regionale 25 luglio 2024 n. 13**

La Legge Regionale n. 13 del 25 luglio 2024, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) n. 53 del 29 luglio 2024, al fine di favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria, all'art. 9 abolisce l'obbligo di presentazione del certificato medico per la riammissione a scuola **oltre i cinque giorni di assenza**, **salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente.**

Alla luce della novità normativa è opportuno chiarire alcuni aspetti riguardanti le modalità di giustificazione delle assenze, i certificati medici, l'adempimento dell'obbligo scolastico, la validità dell'anno scolastico.

#### **Modalità di giustificazione delle assenze**

Nell'anno scolastico 2024/2025, salvo diverse disposizioni normative, non sarà più obbligatorio presentare il certificato medico per essere riammessi a scuola **dopo 5 giorni di assenza** per malattia. Si dovrà, in ogni caso, continuare a presentare la giustificazione dell'assenza mediante i modelli messi a disposizione dall'Istituto, allegati alla presente, con le stesse modalità adottate per le giustificazioni per motivi diversi dalla malattia.

Giova precisare che, **in assenza di certificazioni esterne che attestino lo stato di guarigione, assume maggiore valenza l'esercizio personale del senso di responsabilità, codificato anche nel Patto di Corresponsabilità sottoscritto all'inizio dell'anno scolastico**: far rientrare gli alunni a scuola in condizioni di salute non idonee e/o con sintomatologia ancora in corso nuocerebbe non solo al benessere fisico e psicologico del diretto interessato, ma anche alla tranquillità, alla salute e al rispetto dei compagni di classe e del personale della scuola.



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE NICOLA - SASSO"

C.so Vittorio Emanuele,77 - 80059 TORRE DEL GRECO (NA)

Cod. Fisc. 95170080634 - Cod. Mecc. NAIC8CS00C

Ambito territoriale 21 - Tel./ Fax 081 882 65 00

e-mail :[naic8cs00c@istruzione.it](mailto:naic8cs00c@istruzione.it) - [http:// www.icsdenicolasasso.edu.it](http://www.icsdenicolasasso.edu.it)

PEC: [naic8cs00c@pec.istruzione.it](mailto:naic8cs00c@pec.istruzione.it)

CERTIFICATA SGQ UNI - EN - ISO 9004:2009



M.I.U.R.  
U.S.R. per la Campania  
Direzione Generale



Polo Qualità di Napoli

### Certificati medici

**La Legge Regionale n. 13 del 25 luglio 2024, all'art. 9, non prevede l'abrogazione in senso assoluto della certificazione medica,** ma l'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato medico per il rientro a scuola in caso di malattia superiore a cinque giorni. La novità normativa mira semplicemente a snellire una procedura amministrativo-burocratica che prima era obbligatoria per poter riammettere l'alunno a scuola, ma ciò non implica che gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutela legale non possano o non debbano più richiedere certificati medici per documentare la malattia dei propri ragazzi nelle situazioni di numerose assenze, qualora possa configurarsi l'ipotesi di elusione dell'obbligo scolastico o essere messa a rischio la validità dell'anno scolastico.

Se l'esercente della responsabilità genitoriale o della tutela legale fa richiesta motivata di un certificato, il medico che abbia effettivamente riscontrato uno stato di malattia, ha il dovere di rilasciare alla persona assistita o al suo rappresentante legale certificazioni relative allo stato di salute perché questo adempimento rientra tra i doveri deontologici della professione medica.

D'altra parte, il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" (DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni), all'art. 49, comma 1, nel definire i limiti di utilizzo delle misure di semplificazione, precisa che: *"I certificati medici, sanitari (...) non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore"*.

### Adempimento dell'obbligo scolastico

L'art. 12 della Legge n. 159 del 13 novembre 2023 che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 15/09/2023 (c.d. Decreto Caivano) ha dettato disposizioni in merito al rafforzamento del rispetto dell'obbligo d'istruzione.

Ai sensi della normativa vigente, il Dirigente Scolastico ha il dovere di verificare la frequenza scolastica degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. La segnalazione della mancata frequenza o della discontinuità e/o irregolarità, avviene, in via preliminare, all'esercente la



## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "DE NICOLA - SASSO"

C.so Vittorio Emanuele,77 - 80059 TORRE DEL GRECO (NA)

Cod. Fisc. 95170080634 - Cod. Mecc. NAIC8CS00C

Ambito territoriale 21 - Tel./ Fax 081 882 65 00

e-mail :[naic8cs00c@istruzione.it](mailto:naic8cs00c@istruzione.it) - [http:// www.icsdenicolasasso.edu.it](http://www.icsdenicolasasso.edu.it)

PEC: [naic8cs00c@pec.istruzione.it](mailto:naic8cs00c@pec.istruzione.it)

CERTIFICATA SGQ UNI - EN - ISO 9004:2009



M.I.U.R.  
U.S.R. per la Campania  
Direzione Generale



Polo Qualità di Napoli

responsabilità genitoriale/tutela legale, in un rapporto collaborativo e sinergico, al fine di assumere le iniziative più idonee a contenere il problema riscontrato.

Nel caso in cui il minore non riprenda la regolare frequenza scolastica dopo la comunicazione preliminare agli esercenti la responsabilità genitoriale/tutela legale, il Dirigente Scolastico avvisa il sindaco del Comune di residenza del discente, affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. Dopo la segnalazione, è prevista l'effettuazione di un'ulteriore fase di controllo da parte della scuola della ripresa della regolare frequenza. La mancata ripresa, entro sette giorni dalla notifica dell'ammonizione, comporta l'obbligo di denuncia alla Procura ordinaria degli esercenti la responsabilità genitoriale/tutela legale, ai sensi dell'art. 331 c.c.p., da parte del Sindaco e non del Dirigente Scolastico.

In ogni caso, ai sensi della citata L. 159/2023, modifica art.12 c.4, **costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, nella nota prot. 9050 del 16/02/2024, sottolinea come *"un'adeguata documentazione a supporto, soprattutto se proveniente dall'ambito sanitario, debba costituire elemento fondamentale per considerare tali assenze come giustificate; non si ritiene possano essere sufficienti le giustificazioni generiche, soprattutto delle assenze "a singhiozzo", inserite nel registro elettronico dai genitori, che in tal modo potrebbero agevolmente eludere l'obbligo di istruzione ed evitare la successiva segnalazione. Come non si dovrebbe ritenere ammissibile la produzione di certificazioni presentate a posteriori, anche a distanza di diversi mesi, per coprire periodi di assenze continuative o a singhiozzo; né si ritiene valida giustificazione la mera produzione di un certificato medico di riammissione alla frequenza, che è finalizzato alla sola attestazione di assenza di motivi ostativi al rientro a scuola e non contiene, di norma, l'indicazione del periodo di malattia".*

Per quanto sopra esposto, in attesa di conoscere i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni previste dall'art. 9 della L. Regionale 13/2024, questa Istituzione scolastica:

 <p>I.C.S. DE NICOLA - SASSO TORRE DEL GRECO CAMPANIA COLLABORARE INSIEME MIGLIORARE PROSPERARE ACCOGLIERE COSTRUIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTURO</p>	<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE NICOLA - SASSO"</b> C.so Vittorio Emanuele,77 - 80059 TORRE DEL GRECO (NA) Cod. Fisc. 95170080634 - Cod. Mecc. NAIC8CS00C Ambito territoriale 21 - Tel./ Fax 081 882 65 00 <a href="mailto:naic8cs00c@istruzione.it">e-mail :naic8cs00c@istruzione.it</a> - <a href="http://www.icsdenicolasasso.edu.it">http:// www.icsdenicolasasso.edu.it</a> PEC: <a href="mailto:naic8cs00c@pec.istruzione.it">naic8cs00c@pec.istruzione.it</a> CERTIFICATA SGQ UNI - EN - ISO 9004:2009</p>	 <p>M.I.U.R. U.S.R. per la Campania Direzione Generale</p>  <p>Polo Qualità di Napoli</p>
---	--	---

- **adotta** gli allegati modelli di giustificazione delle assenze per gli alunni;
- **confida** nel senso di responsabilità dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, perché si assicurino la possibilità di riammissione a scuola del proprio figlio/tutorato dopo episodi infettivi, al fine di contenerne eventuali diffusioni;
- qualora se ne ravvisasse la necessità, ai fini della vigilanza sull'obbligo di istruzione e delle deroghe da prendere in considerazione per la validità dell'anno scolastico, **può richiedere la presentazione al rientro dell'alunno di certificato medico attestante il periodo di malattia (dal... al...)** come da nota USR sopraccitata.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Alessandra Tallarico**

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 co.2, D.Lgs. 12/02/1993 n°39

Nota: ai sensi dell'art.6, co.2, L.412/91 non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa